



Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

**Alla Presidente della Sezione Penale
Al Giudice Coordinatore GIP/GUP**

e

Alle Responsabili delle cancellerie penali

**Oggetto: art. 24 D.L. 137 del 28/10/2020 convertito in Legge n. 176 del 18/12/2020
deposito atti con valore legale mediante PEC.**

Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Seguito a nota in data 10/11/2020 e a nota prot. 1693 in data 20/11/2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24/12/2020 è stata pubblicata la legge n. 176 del 18/12/2020 di conversione del D.L. n. ~~137~~ del 28/10/2020. In tale sede è stata modificata la formulazione originaria dell'art. 24 del Decreto legge inerente la disciplina del deposito atti con valore legale mediante PEC.

Alla luce di quanto sopra, si reputa necessario procedere alla integrazione/modifica delle indicazioni fornite con le note precedenti.

L'attuale formulazione dell'art. 24 prevede:

- la possibilità, qualora il messaggio di posta elettronica certificata ecceda la dimensione massima consentita, di eseguire il deposito mediante l'invio di più messaggi PEC (il deposito si considera tempestivo se eseguito entro la fine del giorno di scadenza) - comma 4;
- la necessaria indicazione da parte del personale di cancelleria anche dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza- comma 5;
- la possibilità di deposito tramite la PEC "depositoattipenali" anche degli atti di impugnazione (così come delle opposizioni di cui agli artt. 410, 461, 667/4 c.p.p. e dei reclami previsti dalla legge 354/74) sottoscritti digitalmente, unitamente agli allegati in copia informatica sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale - comma 6 bis;
- analoga possibilità di deposito per motivi nuovi e memorie, oltre che per richieste di riesame o appello contro ordinanze in materia di misure cautelari - commi 6 quater e 6 quinquies;
- la previsione di ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione nei casi indicati al comma 6 sexies.

Alla luce delle disposizioni contenute nei commi da 6 bis a 6 novies, deve ritenersi necessario che ogni atto di impugnazione o atto assimilato, pervenuto tramite la PEC "depositoattipenali", dopo l'attestazione di deposito da parte del personale di cancelleria (comprensiva della ulteriore indicazione sopra prevista) sia sottoposto al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, al fine della eventuale dichiarazione, con ordinanza emessa anche d'ufficio, di inammissibilità per inosservanza di quanto previsto al comma 9 sexies lett. a), b), c), d), e) (mancanza firma digitale, allegati privi di firma digitale per conformità all'originale, trasmissione da indirizzo non

presente del REGINDE, trasmissione da indirizzo PEC non intestato al difensore, atto trasmesso a indirizzo PEC diverso da quello dell'Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di riesame di ordinanze cautelari, diverso da quello del Tribunale competente).

Le disposizioni sopra indicate ovviamente sono applicabili agli atti di impugnazione, opposizione, reclami, ecc. proposti in data successiva all'entrata in vigore delle legge 176/2020 e cioè a partire dal 25 dicembre 2020.

Ravenna, 28 dicembre 2020

La Dirigente
Alessandra Migliani

Il Presidente Vicario
Mariapia Parisi

